



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 novembre 2011 (27.11)
(OR. en)**

16604/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0309 (COD)**

**ENER 489
ENV 881
MARE 13
COMAR 18
PROCIV 195
CODEC 2764**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Consiglio

n. prop. Comm.: 16175/11 ENER 344 ENV 832 MARE 1 COMAR 1 PROCIV 144 CODEC 1871

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi
- Relazione della presidenza sullo stato dei lavori

Introduzione

1. Il 27 ottobre 2011 la Commissione ha adottato la proposta in oggetto, proponendo come base giuridica l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE e l'ha presentata nella sessione del Consiglio TTE (Energia) del 24 novembre 2011. Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori¹ atta a fornire orientamenti per l'ulteriore esame di tale fascicolo è stata illustrata durante la sessione del Consiglio TTE (Energia) del 15 giugno 2012.
2. Il 9 ottobre 2012 la commissione ITRE del Parlamento europeo ha votato sulla proposta e ha incaricato il relatore Ivo Belet di avviare negoziati con il Consiglio.

¹ Cfr. doc. 10205/12.

3. Un accordo in prima lettura tra le due istituzioni sul progetto di direttiva sulla sicurezza delle attività offshore dovrebbe essere raggiunto il più presto possibile. La presidenza e il relatore hanno pertanto convenuto di tenere un primo trilogio informale il 29 novembre 2012 allo scopo di definire le rispettive posizioni delle due istituzioni e di accordarsi sulla strada giusta da seguire.

Stato dei lavori

4. Nel corso dell'esame approfondito condotto dal gruppo "Energia" sotto la presidenza cipriota le delegazioni hanno espresso numerose preoccupazioni riguardanti diversi aspetti della proposta. La presidenza ha costantemente cercato soluzioni di compromesso che hanno formato la base del progetto di mandato per il primo trilogio informale del 29 novembre 2012. Fatte salve preoccupazioni specifiche delle singole delegazioni, la presentazione seguente descrive brevemente le principali questioni discusse e i principali timori espressi dalle delegazioni:

a) Strumento giuridico - Regolamento o direttiva

In seguito alle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio, e in considerazione dell'emendamento del PE atto a trasformare la forma giuridica in direttiva, è stata avviata la rielaborazione del progetto di testo del Consiglio sotto forma di direttiva, pur tenendo presente che alcune delegazioni optano tuttora per un regolamento.

b) Partecipazione del pubblico relativa alle attività offshore di ricerca pianificate nel settore degli idrocarburi

Benché le delegazioni approvino in linea generale il principio di questa disposizione, che stabilisce l'obbligo di effettuare una consultazione pubblica in fase di pianificazione o di progetto prima di procedere a qualsiasi perforazione a fini di ricerca, numerose delegazioni hanno espresso perplessità sull'inclusione di questa disposizione nella direttiva in quanto ritengono che sarebbe stato meglio inserirla nella normativa ambientale pertinente.

c) Responsabilità per danno ambientale

Alcune delegazioni vorrebbero estendere il regime di responsabilità stabilito dalla direttiva per includervi altre responsabilità oltre a quella ambientale. La maggior parte delle delegazioni è tuttavia in grado di condividere la proposta della Commissione di limitare l'ambito di applicazione al danno ambientale.

d) Autorità competente

Le disposizioni inerenti all'autorità competente sono state ampiamente discusse dagli organi preparatori del Consiglio in considerazione dei gravi timori sollevati dalla maggior parte delle delegazioni. Cionondimeno la maggioranza di esse può convenire sul fatto che come minimo deve essere garantita l'indipendenza operativa dell'autorità competente. Il progetto di testo del Consiglio stabilisce inoltre che le risorse umane e finanziarie dell'autorità competente sono commisurate al livello delle attività offshore nel settore degli idrocarburi dello Stato membro considerato. Le disposizioni riguardanti l'autorità competente sono tuttora sottoposte all'esame delle delegazioni.

e) Attività offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione

Le disposizioni pertinenti sulle attività offshore al di fuori dell'Unione sono destinate unicamente agli Stati membri sotto la cui giurisdizione si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi. Tali disposizioni stabiliscono l'obbligo da parte delle società con sede nell'UE che operano al di fuori dell'Unione di segnalare i gravi incidenti in cui sono state coinvolte, al fine di contribuire al miglioramento continuo della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi e della protezione ambientale per quanto riguarda le attività all'interno dell'Unione. Sebbene il principio di tali disposizioni possa essere sostenuto in linea generale, esse sono tuttora al vaglio di alcune delegazioni.

f) Effetti transfrontalieri

Le disposizioni inerenti agli effetti transfrontalieri riflettono il risultato di un'ampia discussione in seno agli organi preparatori del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'interazione tra gli Stati membri che dispongono o meno di attività offshore nel settore degli idrocarburi, nell'ambito della preparazione e della risposta alle emergenze. A fini di chiarezza, si è ritenuto opportuno inserire tutte le disposizioni sugli effetti transfrontalieri in un nuovo capo che sembra accettabile per le delegazioni.

g) Recepimento e destinatari

Le disposizioni della direttiva non sono destinate agli Stati membri senza sbocco sul mare. Per quanto riguarda gli Stati membri con sbocco sul mare, ma nella cui giurisdizione non rientrano attività offshore nel settore degli idrocarburi e che non prevedono di autorizzare tali attività, essi sono obbligati a recepire unicamente le disposizioni riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze e le sanzioni.

5. Si invita il Consiglio TTE (Energia) a prendere atto, nella sessione del 3 dicembre 2012, della relazione della presidenza sullo stato dei lavori, che sarà ulteriormente aggiornata oralmente dalla presidenza nella sessione del Consiglio.
